

BOZZE DI STAMPA

24 settembre 2019

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
recante misure urgenti per assicurare la continuità delle
funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati
personali (1460)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: "per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2019".

1.2

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cento».

1.3 (testo 2)

BALBONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In considerazione della proroga di cui al comma 1, il termine per la presentazione delle candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'avviso del 19 aprile 2019, pubblicato ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si intende conseguentemente riaperto. Il nuovo termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le candidature già inviate entro il 19 maggio 2019 restano valide.»

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

PERGREFFI, BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, CAMPARI, BRIZIARELLI, FAGGI, CORTI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BERGESIO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, IWObI, LUNESU, MARIN, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1460 recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali»;

premesso che:

la Corte di giustizia UE ha recentemente stabilito (causa C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH / Finanzamt Wolfenbüttel) che nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, non rientra l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, per la quale dunque non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dalla citata direttiva;

interpellata da un contribuente, l'Agenzia delle entrate - con la risoluzione n. 79/2019 - ha recepito le statuizioni della Corte di Lussemburgo, riconoscendovi un'efficacia ex tunc in forza della quale le scuole guida sono tenute ad emettere una nota di variazione riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA;

considerato che:

fino ad ora le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA in base ai chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 26/09/2005, ora ritenuti superati dalla medesima Agenzia;

l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone alle scuole guida il versamento dell'IVA precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed implica l'introduzione dell'aliquota IVA del 22% sulle lezioni per il conseguimento delle patenti di guida, con conseguente ed immediato rincaro di quasi un quarto della spesa a danno degli utenti;

dal 2014 sono ben 3,8 milioni le patenti rilasciate e l'importo totale dell'Iva è di diverse centinaia di milioni di euro, quindi una somma che porterebbe all'estinzione di un'intera categoria di imprese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, l'assoluta anarchia nella preparazione alla guida dei veicoli e il crescente rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati;

impegna il Governo:

a confermare in tempi rapidi e certi il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'insegnamento delle lezioni di guida per tutte le operazioni effettuate fino alla data del pronunciamento della Corte di giustizia di cui in premessa.

EMENDAMENTI

1.0.100

PERGREFFI, BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, CAMPARI, BRIZIARELLI, FAGGI, CORTI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BERGESIO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, IWOB, LUNESU, MARIN, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PEPE, PIANASSO, PILLON,

PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga regime di esenzione IVA sulle lezioni di guida per il conseguimento delle patenti di guida)

1. Nelle more della definizione del regime fiscale applicabile alle lezioni di guida per il conseguimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, conformemente all'interpretazione resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-449/17 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva n. 2006/112, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'insegnamento delle medesime lezioni di guida si intende valido per tutte le operazioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del decreto-legge con la seguente: «Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, nonché altre disposizioni urgenti in materia fiscale».

EMENDAMENTO
(al disegno di legge di conversione)

Art. 1

x1.1

LA COMMISSIONE

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64».
